

Delibera n. 161/2021

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 103/2021 nei confronti di Sintermar S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019. Restituzione in termini

L'Autorità, nella sua riunione del 18 novembre 2021

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *"[l]a presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali"*;
- l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *"[i]n base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete [...] la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4"*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *"[g]li operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili"*;
- l'articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *"[l]a descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento [...] d) una descrizione di tutti i*

servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)";

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" (di seguito: decreto legislativo n. 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del quale "[i]l presente decreto disciplina [...] le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia";
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale "[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto";
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale "[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto";
- l'articolo 13, comma 2, lettera g), che dispone "2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: [...] g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari";
- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale "[l]e procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- l'articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale "[l]'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della

violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante “*Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*” e, in particolare:

- l'articolo 4, comma 6, ai sensi del quale “[l]a validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6”;
- l'articolo 6, commi 1 e 2, ai sensi dei quali “1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna”;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*” e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- la misura 3, punto 1, ai sensi del quale “[l]e misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria”;
- la misura 3, punto 3, ai sensi del quale “[e]ntro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3”;
- il punto 17, ai sensi del quale “[p]er la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015”;

VISTA

la delibera n. 103/2021, del 15 luglio 2021, notificata mediante posta certificata in pari data, con nota prot. ART n. 11140/2021, e pubblicata sul sito dell'Autorità, con cui è stata contestata a Sintermar S.p.A. (di seguito anche: Sintermar o la Società),

ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, la violazione della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, avendo mancato di ottemperare alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto non ha provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

PRESO ATTO che, nel corso dell'istruttoria, Sintermar non è intervenuta nel procedimento;

VISTE le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate in data 7 ottobre 2021 alla Società, previa deliberazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 15566/2021;

VISTA la memoria della Società, acquisita agli atti con prot. ART n. 17068/2021, del 28 ottobre 2021, con cui Sintermar si è difesa nel merito fornendo nuovi elementi corredati da relativa documentazione e ha rappresentato che la notifica della delibera di avvio del presente procedimento non risulta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata, con la conseguenza che la Società *"ha preso conoscenza del procedimento avviato dall'Autorità solo in seguito alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 29 settembre 2021"*; in relazione a tale circostanza, la Società ha, pertanto, chiesto che l'Autorità *"dispon[esse] un supplemento istruttorio, anche di breve durata, che consenta alla Società di avvalersi delle garanzie procedurali previste dal Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità e più in generale dalla L. 241/1990"*;

RILEVATO che, da una verifica dei sistemi informatici dell'Autorità, risulta la ricevuta di accettazione della nota prot. ART n. 11140/2021, del 15 luglio 2021, con cui è stata notificata la delibera di avvio del presente procedimento, mancando tuttavia la relativa ricevuta di avvenuta consegna;

RITENUTO alla luce di quanto rappresentato dalla Società nella propria memoria di cui al prot. ART n. 17068/2021 e dei conseguenti riscontri effettuati, che, per garantire il più ampio dispiegarsi dei diritti di partecipazione, difesa, e contraddittorio, nonché per approfondire gli elementi nuovi introdotti dalla Società, si debba disporre, a favore di Sintermar, la restituzione nei termini per la partecipazione al presente procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, Sintermar è restituita nei termini per la partecipazione al procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 103/2021, del 15 luglio 2021;

2. conseguentemente alla restituzione in termini di cui al punto 1, dalla data della notifica della presente delibera cominciano a decorrere nuovamente i termini di cui ai punti 5, 6 e 8 della menzionata delibera n. 103/2021;
3. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Sintermar S.p.A. e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 18 novembre 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.)*